

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2079

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GHIRRA, PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRA-  
TOIANNI, GRIMALDI, MARI, ZARATTI**

Disposizioni per finanziare l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, per la promozione della lettura e il sostegno della filiera libraria

*Presentata l'8 ottobre 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — La presente proposta di legge intende introdurre misure concrete per la valorizzazione del ruolo delle biblioteche pubbliche nel tessuto del nostro territorio e per la promozione della lettura e il sostegno della filiera libraria, in particolare del settore delle librerie indipendenti, di cui si riconosce il ruolo di importanti presidi culturali nel territorio, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e di promozione della lettura.

L'accesso delle ragazze e dei ragazzi alla cultura e all'istruzione non avviene solo nelle aule scolastiche. La comunità educante e la rete di servizi a disposizione dei più giovani fanno la differenza nel contrasto della povertà educativa. Da questo punto di vista, le biblioteche pubbliche rivestono

un duplice ruolo. La prima funzione, in un Paese dove una famiglia su dieci non ha nessun libro in casa, è contribuire alla diffusione della lettura tra i giovani. Un problema particolarmente impattante nelle maggiori regioni del Sud, dove circa il 70 per cento dei minori tra i sei e i diciassette anni non legge libri. La seconda funzione delle biblioteche è quella di creare un presidio educativo e sociale nel territorio in cui si trovano, in qualità di luoghi sicuri dove studiare, ma anche di luoghi di aggregazione per i più giovani.

Queste ragioni portano a considerare strategica la presenza di librerie indipendenti e di biblioteche ed essenziale il monitoraggio di come si distribuisce l'offerta di questi servizi nel territorio, in particolare nelle aree interne, ossia delle realtà del

Paese più distanti dai centri maggiori e con minore accesso ai servizi. A causa delle caratteristiche geografiche, sociali ed economiche di questi territori, il duplice ruolo svolto dalle biblioteche acquisisce un significato persino maggiore.

In Italia, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sulle librerie, realizzato dall'Associazione librai italiani in collaborazione con *Format Research*, la rete delle librerie indipendenti conta 3.706 esercizi commerciali, dei quali il 59,3 per cento sono ditte individuali, con oltre undicimila addetti impegnati a vario titolo nel settore.

Negli ultimi anni, a causa della diminuzione del gettito ricavato dalle nuove « Carta della cultura giovani » e « Carta del merito » – che hanno sostituito l'App18, restringendo il bacino dei potenziali beneficiari – e soprattutto, della riduzione dei finanziamenti destinati al Fondo per le biblioteche, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le librerie indipendenti hanno subito forti perdite di fatturato, stimate dall'Associazione librai italiani in 100 milioni di euro per il 2024: molte di esse hanno chiuso o sono prossime alla chiusura. Questi dati fanno il paio con quelli, altrettanto sconcertanti, relativi all'indice di lettura.

Gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) hanno evidenziato che l'indice di lettura in Italia è inferiore al 40 per cento (siamo al 39,3) e certificano che sarebbe opportuno, quindi, rafforzare le misure di sostegno della lettura. A confermare questi dati l'ultima rilevazione di Eurostat, che vede l'Italia al terzultimo posto sui ventisette Stati membri dell'Unione europea. Secondo la lista pubblicata il 9 agosto in occasione della ricorrenza, non ufficiale, del *Book Lovers Day 2024*, per numero di lettori l'Italia precede solo la Romania (ultima) e Cipro.

Dal *focus* « Le biblioteche di pubblica lettura in Italia » pubblicato dall'ISTAT e relativo ai dati del 2022, delle 8.131 biblioteche pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale, quasi otto su dieci (il 77 per cento) sono di pubblica lettura,

svolgono cioè una funzione orientata prevalentemente alla comunità locale del proprio territorio. Quasi tutte (92 per cento) sono gestite da enti locali. Le biblioteche di pubblica lettura conservano e rendono accessibile agli utenti un patrimonio quantificabile in quasi 167 milioni di unità; oltre la metà delle biblioteche (59,9 per cento) possiede più di diecimila volumi.

Dal medesimo studio emerge inoltre che la maggiore quota di biblioteche di pubblica lettura è localizzata al Nord (60,2 per cento), seguono il Mezzogiorno (27,2 per cento) e il Centro (12,6 per cento). Il dato interessante è che due comuni italiani su tre (66,3 per cento) hanno almeno una biblioteca di pubblica lettura. La metà delle strutture è nei piccoli e piccolissimi comuni, con una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; il 32,5 per cento è in comuni di medie dimensioni, dai 5 ai 30 mila abitanti.

Questa proposta di legge vuole introdurre due misure strutturali: all'articolo 1 sono previste misure di promozione della lettura nelle biblioteche e di sostegno dell'editoria libraria con un finanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 destinato all'acquisto di libri. In particolare, le risorse sono assegnate annualmente alle biblioteche pubbliche per l'acquisto di libri, sino a un massimo di 10.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate, per almeno il 70 per cento, per l'acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie indipendenti presenti nel territorio della provincia o della città metropolitana in cui si trova la biblioteca.

L'articolo 2 reca interventi volti alla promozione del ruolo delle librerie indipendenti e istituisce un Fondo presso il Ministero della cultura, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, diretto a sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti e a finanziare progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti e attività.

Infine, l'articolo 3 reca la disposizione finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Disposizioni per finanziare l'acquisto di libri da parte delle biblioteche)*

1. Al fine di promuovere la lettura nelle biblioteche e di sostenere la filiera libraria, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Le risorse di cui comma 1 sono assegnate annualmente, per l'acquisto di libri, alle biblioteche aperte al pubblico:

a) delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2024;

b) degli enti territoriali, anche consorziati;

c) degli enti privati senza fini di lucro destinatari di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, secondo le seguenti quote, fino a un massimo di:

a) 3.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;

b) 5.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;

c) 10.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

4. Le risorse finanziarie eventualmente eccedenti l'ammontare totale dei contributi richiesti sono ripartite tra i soggetti ammessi al contributo dalla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura in misura proporzionale rispetto alle quote di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui le richieste risultino superiori all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, la medesima Direzione generale biblioteche e diritto d'autore provvede a rimodulare proporzionalmente le tre quote di cui al comma 3.

6. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri, da effettuarsi almeno per il 70 per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti nel territorio della provincia o della città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.

7. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro novanta giorni dalla data dell'accredito da parte della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore e devono essere rendicontate entro il 30 novembre di ciascun anno.

8. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo.

## Art. 2.

### *(Promozione del ruolo delle librerie indipendenti)*

1. Lo Stato riconosce e valorizza il ruolo di presidio culturale di prossimità svolto dalle librerie indipendenti in quanto attori del sistema di diffusione del libro e della lettura connotati da infungibile radicamento territoriale e ne sostiene l'attività e la progettualità.

2. Ai fini di cui al comma 1 per « libreria indipendente » s'intende l'impresa non aderente a grandi catene commerciali che si occupa prevalentemente di vendere e di promuovere libri.

3. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo

con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato a finanziare progetti di promozione, di comunicazione e di valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti e attività.

4. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dai medesimi direttamente gestite.

5. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

### Art. 3.

#### *(Disposizione finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0110300\*